

# MINISTERO DELL'INTERNO

---

---

Roma, 9 gennaio 2019

---

---

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/2bis

## BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Concorso interno, per titoli, a 300 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018  
- Pubblicazione bando di concorso.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera ll) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, così come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* che prevede tre concorsi interni, per titoli, da 300 posti ciascuno, per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, riservati al personale con qualifica di assistente capo tecnico;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza del 24 novembre 2017, recante *“Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ll) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*;
- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”* ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e successive modificazioni;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali*, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell’ordine”*;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 aprile 2012, n. 35) ed, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**RITENUTO** di dover bandire, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *ll*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il secondo concorso interno per titoli, fra i tre ivi indicati, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico;

### **DECRETA**

#### **ART. 1**

##### **Posti a concorso**

1. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera *ll*) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto il secondo concorso interno, per titoli, fra i tre ivi indicati, per la copertura di n. **300 posti** per vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, cui può partecipare il personale con qualifica di assistente capo tecnico in servizio.

2. Nell'ambito dei suddetti 300 posti, ai candidati muniti dell'attestato di bilinguismo riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di primo grado, è riservato **1 posto**, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, purché siano in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando. Quest'ultimo posto riservato, se non coperto, è conferito secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### ART. 2

#### Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale di cui all'art. 1, primo comma, del presente bando in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato, per il biennio 2016-2017, una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
- b) non aver riportato, per il biennio 2016-2017, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. I requisiti indicati al comma precedente devono essere mantenuti, a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

3. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelatamente dal servizio, come previsto dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del medesimo decreto.

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.

5. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

### ART. 3

#### Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona "Concorso interno").

2. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) qualifica rivestita, data di decorrenza, data di assunzione in servizio, data di immissione nel ruolo;
- c) Ufficio/Reparto e Sezione presso il quale presta servizio;
- d) Ente matricolare di riferimento;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e) se intenda concorrere per il posto riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. In tal caso, il candidato specificherà l'Ente che ha rilasciato l'attestato richiesto;
- f) di non aver riportato, per il biennio 2016-2017, giudizi complessivi inferiori a "buono";
- g) di non aver riportato, per il biennio 2016-2017, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;
- h) di non essere sospeso cautelatamente dal servizio, ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. n. 3/1957;
- i) i titoli che intenda sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice, con la rispettiva data di conseguimento ove prevista;
- j) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000.

3. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo corporate di posta elettronica, una mail con allegata la copia della domanda presentata.

4. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio di presentazione della domanda indicato al comma 1, osservando, a tal fine, le istruzioni presenti sul portale. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.

5. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Attività Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, tramite l'Ufficio/Reparto di appartenenza, ogni variazione di indirizzo e/o sede di servizio al seguente indirizzo pec: [dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it](mailto:dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it).

6. L'Ufficio/Reparto di appartenenza è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Attività Concorsuali ogni eventuale variazione della posizione giuridica o disciplinare del candidato intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

7. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale "con riserva".

### ART. 4

#### Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico e da uno con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.

### **ART. 5**

#### **Categorie di titoli ammessi a valutazione**

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, fino a 60 punti, sono stabiliti come segue:
  - a) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 8;
  - b) anzianità complessiva nel ruolo degli agenti ed assistenti tecnici, fino a punti 10;
  - c) anzianità nella qualifica di assistente capo tecnico, fino a punti 12;
  - d) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8;
  - e) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;
  - f) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, alle abilitazioni professionali conseguite, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 4;
  - g) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;
  - h) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3;
  - i) titoli di studio, fino a punti 4;
  - j) superamento della prova selettiva in precedenti concorsi interni per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di vice revisore tecnico della Polizia di Stato, punti 5.

2. I titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso devono essere conseguiti entro la data di scadenza della medesima domanda, pena il loro mancato riconoscimento.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. La Commissione esaminatrice valuterà i soli titoli indicati nella domanda di partecipazione, che risultino altresì annotati nello stato matricolare del candidato interessato.

4. La scheda contenente i titoli posseduti dal candidato, una volta convalidata dall'Ente matricolare, previa verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato dal candidato e quanto annotato a matricola in base alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, sarà trasmessa telematicamente all'Ufficio Attività Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, per il successivo inoltro alla competente Commissione esaminatrice.

5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili, con facoltà di ricorso a sottocategorie predeterminate, anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti alle mansioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato;
- b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
- c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

6. Le determinazioni di cui al precedente comma saranno pubblicate sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it> e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

7. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

### ART.6

#### **Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori**

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dichiarati i vincitori del concorso, ai quali è garantito il mantenimento della sede di servizio ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera *ll*) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. I vincitori del concorso verranno avviati al prescritto corso di formazione.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

### ART. 7

#### Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi ed ai relativi adempimenti.

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.

3. Si applicano in proposito, anche ai fini dell'esercizio dei diritti riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza responsabile, le previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica: [concorsi.300vicesovtec@poliziadistato.it](mailto:concorsi.300vicesovtec@poliziadistato.it).

### ART. 8

#### Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 31 DIC. 2018

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Gabrielli

*f. Gabrielli*

*fy*